



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 18 dicembre 2008 (22.12)  
(OR. en)**

**17493/08**

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2008/0232 (COD)**

---

---

**FSTR 40  
SOC 803  
REGIO 48  
CADREFIN 27  
CODEC 1881**

**NOTA PUNTO "I"**

---

del: Gruppo "Misure strutturali"  
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti

---

n. prop. Com: 16543/08 FSTR 34 SOC 744 REGIO 41 CADREFIN 19 CODEC 1696 –  
COM(2008) 813 defin.

---

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo dell'FSE

---

1. La Commissione ha presentato la proposta in oggetto il 26 novembre 2008.  
L'obiettivo della proposta è introdurre una semplificazione nelle operazioni del Fondo sociale europeo.
2. La proposta si basa sugli articoli 148 e 251 del trattato CE.
3. Nella riunione del 18 dicembre 2008 il Gruppo "Misure strutturali" ha raggiunto, a maggioranza qualificata, un accordo sul testo che figura in allegato.
4. Si invita il Comitato dei Rappresentanti permanenti a confermare l'esito dei lavori del Gruppo "Misure strutturali" riportato nell'allegato.

**Proposta di**

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO  
che modifica il regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere  
i tipi di costi ammissibili a un contributo dell'FSE**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 148,

vista la proposta della Commissione<sup>1</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>2</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni<sup>3</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 56 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999<sup>4</sup> stabilisce che le norme in materia di ammissibilità delle spese sono stabilite a livello nazionale, fatte salve talune eccezioni previste per il Fondo europeo di sviluppo regionale e il Fondo sociale europeo (FSE).

---

<sup>1</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>2</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>3</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>4</sup> GU C 210 del 31.7.2006, pag. 25.

- (2) L'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999<sup>1</sup> stabilisce quali spese sono ammissibili a un contributo dell'FSE a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, di detto regolamento.
- (3) La crisi finanziaria giustifica la necessità di semplificare ulteriormente le norme al fine di facilitare l'accesso alle sovvenzioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo.
- (4) Nella relazione annuale per il 2007, la Corte dei conti europea ha raccomandato all'autorità legislativa e alla Commissione di prepararsi a rivedere la concezione dei futuri programmi di spesa prendendo in debita considerazione la semplificazione della base di calcolo delle spese ammissibili ed un maggiore ricorso a pagamenti di somme forfettarie o a finanziamenti a tasso fisso invece del rimborso delle "spese effettive".
- (5) Al fine di assicurare la necessaria semplificazione della gestione, dell'amministrazione e del controllo delle operazioni che beneficiano di una sovvenzione dell'FSE, in particolare quelle legate ad un metodo di rimborso basato sul risultato, è appropriato aggiungere due ulteriori forme di costi ammissibili, cioè le somme forfettarie e i finanziamenti a tasso fisso basati su sistemi standard di costi unitari.
- (6) Al fine di assicurare la certezza giuridica relativa all'ammissibilità delle spese, questa semplificazione si dovrebbe applicare a tutte le sovvenzioni dell'FSE. Un'applicazione retroattiva a decorrere dal 1° agosto 2006, data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1081/2006, sarebbe pertanto necessaria.
- (7) Il regolamento (CE) n. 1081/2006 dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza,

---

<sup>1</sup> GU L 210 del 31.7.2006, pag. 12.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1081/2006 è così modificato:

1) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) nel caso di sovvenzioni:

- i) i costi indiretti dichiarati su base forfettaria fino al 20% dei costi diretti di un'operazione;
- ii) i costi a tasso fisso calcolati applicando tabelle standard di costi unitari definiti dallo Stato membro;
- iii) somme forfettarie destinate a coprire l'insieme o una parte dei costi di un'operazione.";

2) sono aggiunti il secondo, il terzo e il quarto comma seguenti:

"Le opzioni di cui al primo comma, lettera b), punti i), ii) e iii), possono essere combinate unicamente se ciascuna di esse copre una diversa categoria di costi ammissibili o se sono utilizzate per diversi progetti relativi ad una stessa operazione.

I costi di cui al primo comma, lettera b), punti i), ii) e iii), sono stabiliti in anticipo sulla base di un calcolo giusto, equo e verificabile.

La somma forfettaria di cui al primo comma, lettera b), punto iii), non eccede i 50 000 EUR.".

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Si applica tuttavia a decorrere dal 1° agosto 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì [...]

*Per il Parlamento europeo*

*Il Presidente*

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

---